



PROVINCIA DI UDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

adottata nella sessione straordinaria in data

30 GENNAIO 2006

sotto la Presidenza del Sig. D'ANDREA p.i. Fabio con l'assistenza del Segretario Generale CARCO dott.ssa Rita e con l'intervento dei seguenti Consiglieri Provinciali:

1) ANTONELLI Renato	Pres.	17) MARCHETTI dott. Fabio	Pres.
2) BARAZZA avv. Enzo	Pres.	18) MENIS Giordano	Pres.
3) BARDINI prof. Claudio	Pres.	19) MORETTI Elisetta	Pres.
4) BURELLI ing. Aldo	Pres.	20) PERTOLDI p.i. Flavio	Ass.
5) CARLANTONI dott. Renato	Ass.	21) PICCO p.i. Enore	Ass.
6) CHINESE Emo	Pres.	22) PIUZZI Adriano	Pres.
7) CIVIDINI dott.ssa Tiziana	Ass.	23) PRESSACCO prof. Flavio	Pres.
8) COLLAONE Paolo	Pres.	24) PROVINI rag. Maddalena	Ass.
9) CORLEONE dott. Francesco	Ass.	25) QUAI p.i. Marco	Ass.
10) COSTANTINI rag. Pio	Ass.	26) SANDRUVI p.i. Claudio	Pres.
11) D'ANDREA p.i. Fabio	Pres.	27) STRASSOLDO prof. Marzio	Pres.
12) DECORTE dott. Enio	Pres.	28) STRIZZOLO dott. Ivano	Ass.
13) DEGANUTTI rag. Fausto	Ass.	29) TOSO rag. Ermenegildo	Ass.
14) DEL FRATE arch. Pietro	Pres.	30) ZANIN arch. Piero Mauro	Pres.
15) GASPARUTTI dott.ssa Michela	Pres.	31) ZUCCHI c.l.c. Vito	Pres.
16) MACORIG dott. Daniele	Pres.		

N° 8 d'ordine

OGGETTO: N° 6 Affidamento in house del “Servizio pubblico di controllo degli impianti termici” ai sensi della Legge 10/1991 e costituzione della Società denominata «U.C.I.T. s.r.l.».

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- Che l'art. 31 - comma 3 della Legge n° 10 del 09/01/1991 (come modificata ed integrata dalle successive disposizioni normative, ed in particolare dal D.P.R. n° 412 del 26/08/1993, dal D.P.R. n° 551 del 21/12/1999 e dal D.Lgs. n° 192 del 19/08/2005) stabilisce che i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per le restanti parti del territorio effettuano i controlli necessari a verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici;
- Che il Consiglio Provinciale di Udine, in attuazione delle sopra citate norme di legge, con propria deliberazione nn° 24943/01-21 del 19/03/2001 ha deciso di intraprendere l'attività di controllo degli impianti termici a partire dal gennaio 2002, stabilendo tra l'altro di:
 - verificare nella misura del 5% all'anno a campione gli impianti di potenza inferiore ai 35 Kw per i quali sia stato trasmesso all'Ente il cosiddetto "modello H", ed effettuare il controllo a tappeto su tutti gli altri impianti di potenza superiore ai 35 Kw o che tale modello abbiano omesso;
 - fissare le tariffe dovute dagli utenti per tale attività di controllo con la riserva di abatterle qualora, a consuntivo annuale, i ricavi dovessero eccedere i costi;
 - affidare - conformemente all'art. 11, co. 19 del D.P.R. 412/93 - l'attività di controllo a professionisti esterni in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato "I" del D.P.R. 551/99, con la riserva di valutare successivamente la possibilità di effettuare i controlli anche tramite struttura interna all'Ente.
- Che la Provincia di Udine ed il Comune di Udine:
 - in data 10 maggio 2002 hanno sottoscritto la convenzione n° 3038 di Rep. ai fini di gestire in forma associata il "Servizio di controllo degli impianti termici" tramite un'unica struttura denominata "U.C.I.T. - Ufficio Controllo Impianti Termici" incardinata nell'apparato organizzativo della Amministrazione Provinciale di Udine;

- con rispettivi atti giuntali hanno successivamente approvato il “Regolamento per l’esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici presenti nei Comuni della Provincia di Udine” in base al quale effettuare l’attività di controllo sul territorio provinciale.
- Che nel corso del 2002 lo “U.C.I.T. - Ufficio Controllo Impianti Termici” è stato effettivamente istituito e sono state consolidate, tra l’altro, le attività inerenti la strutturazione del catasto degli impianti e la predisposizione del sistema informatico di gestione dei controlli.
- Che per quanto concerne le operazioni di controllo tecnico degli impianti previste dalla legge:
 - l’Amministrazione Provinciale ha pubblicato su “Il Messaggero Veneto” del 19/12/2002 un bando per dare evidenza pubblica alla necessità di individuare i professionisti esterni cui affidare l’incarico di tali specifiche attività di controllo, in conformità alle indicazioni della delibera consiliare 19/03/2001 n° 21 già citata;
 - con i 7 professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnici previsti dall’allegato “I” del D.P.R. 551/99 nonché dall’art. 3 del Regolamento citato, in data 08/04/2003 sono stati sottoscritti appositi disciplinari d’incarico di durata annuale (successivamente rinnovati fino al 07/04/2005 a 6 di questi professionisti-verificatori);
 - dopo una fase di formazione e coordinamento presso lo “U.C.I.T.” le attività di controllo degli impianti sul territorio sono regolarmente iniziate nel mese di settembre 2003.
- Che con deliberazione giunta n° 279 del 30 luglio 2004 l’Amministrazione Provinciale ha stabilito inoltre di:
 - di confermare per l’effettuazione delle verifiche agli impianti termici di cui alla Legge 10/91 il sistema già avviato tramite professionisti esterni espressamente incaricati a tal scopo;
 - di incrementare fino a 12 il numero di tali professionisti esterni, proseguendo con il conferimento dei corrispondenti incarichi professionali secondo l’ordine temporale della manifestazione di interesse dimostrata all’Amministrazione per tale attività, fatto salvo l’accertamento del possesso dei requisiti necessari ai sensi della Legge, nonché del Regolamento approvato;
 - di mantenere inalterato il corrispettivo da riconoscere ai verificatori, pari a € 48,86 per ogni controllo effettuato, a € 20,66 per ogni visita non effettuata a causa dell’utente e a € 13,12 di supplemento per ogni verifica ripetuta.
- Che, in base a tali criteri, sono stati incaricati ulteriori 4 professionisti con contratti fino all’11/09/2005.

- E che con ulteriore delibera n° 90 del 31/03/2005 la Giunta Provinciale ha inteso adottare la scelta organizzativa di affidare la gestione in piena autonomia dell'ufficio "U.C.I.T." ad un Tecnico esterno, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per 15 mesi extra dotazione organica come "Figura di alta professionalità" ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Tenuto conto:

- Che quindi attualmente lo "U.C.I.T." è così strutturato:
 - un Tecnico responsabile dell'Ufficio (con contratto a tempo determinato fino alla scadenza del mandato elettivo degli Organi di Amministrazione dell'Ente),
 - 1 dipendente a tempo indeterminato (D tecnico),
 - 4 dipendenti (C amministrativi) assunti con contratti a tempo determinato di un anno,
 - 10 tecnici verificatori esterni incaricati con altrettanti contratti di prestazione di servizi.
- Che l'attività dello "U.C.I.T." può ritenersi sostanzialmente a regime, avendo da tempo raggiunto la massima operatività compatibile con i limiti dimensionali delle risorse disponibili, come desumibile dagli indicatori quantitativi generali dell'attività di seguito sintetizzati:
 - le autocertificazioni secondo il cd. "modello H" inviate dagli utenti nell'ultimo biennio si sono assestate sull'ordine delle 50.000 all'anno;
 - nell'arco di poco più di due anni sono stati effettuati circa 17.000 controlli, con una potenzialità operativa superiore ai 10.000 all'anno;
 - è stato impostato e popolato il "Catasto degli impianti termici" presenti sul Territorio Provinciale (circa 180.000 caldaie);
 - è stato sviluppato e testato un software specifico (denominato "SCCT") per la gestione e la programmazione dell'attività dell'Ufficio;
 - è stato attivato un sito "Internet" tramite il quale vengono veicolate buona parte delle comunicazioni con le Ditte (dell'ordine del migliaio) responsabili della manutenzione degli impianti;
 - è stata sottoscritta una convenzione con "Poste Italiane S.p.A." per la gestione automatizzata on line delle raccomandate A.R. di avviso delle visite di controllo e dei relativi bollettini di pagamento per i versamenti degli utenti;
 - il volume delle risorse finanziarie complessivamente movimentate si aggira attorno ad € 1.000.000 all'anno.
- E che pertanto la fase sperimentale di avviamento del servizio si può considerare oramai conclusa, avendo l'Amministrazione potuto accumulare in questo periodo di attività dell'Ufficio una esperienza

assolutamente significativa nel settore.

Valutato:

- Che il servizio pubblico in questione è caratterizzato da una estrema particolarità in quanto:
 - riveste significativa valenza sul piano ambientale, poiché rappresenta una delle iniziative più importanti su scala provinciale ai fini del generale contenimento delle emissioni inquinanti nonché della riduzione dei consumi energetici,
 - comporta rilevanti implicazioni sul piano della sicurezza dei Cittadini-utenti,
 - presenta un forte impatto diretto verso la Comunità, poiché i costi del servizio sono per legge a carico degli utenti,
 - in generale rappresenta quindi un aspetto dell'azione amministrativa dell'Ente di grande esposizione e di primario interesse strategico.
- Che da tale particolarità consegue necessariamente l'inderogabile esigenza - da parte dell'Ente titolare di tale competenza istituzionale - di mantenere un'elevata capacità di controllare direttamente e con la massima efficacia sia l'uniformità, la continuità e l'elevato standard qualitativo del servizio su tutto il territorio provinciale, che anche la sua efficienza ed economicità.
- Che gli elementi di complessità che caratterizzano tale settore di intervento dell'Amministrazione rendono opportuna la riconsiderazione in chiave attuale della natura del servizio stesso e delle scelte organizzative già adottate, e motivano un approccio specifico e differenziato rispetto ad altre attività istituzionali.
- E che, in generale, la Legge prevede espressamente (art. 11, co. 18 del D.P.R. 412/93) che l'attività di controllo degli impianti termici debba necessariamente inquadrarsi in un contesto di azioni che vedano l'Ente Locale promuovere prioritariamente la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori.

Ritenuto:

- Che per raggiungere e mantenere tali rigorosi obiettivi e gestire al meglio un servizio pubblico con queste particolari prerogative, sia più opportuno orientarsi verso un meccanismo organizzativo di tipo privatistico che consenta la massima snellezza operativa;
- Che la soluzione ottimale a tal fine sia quella del modello oggi definito "*in house providing*" attraverso cioè la costituzione di una apposita Società di capitali per la produzione di servizi con capitale sociale

esclusivamente pubblico e comunque detenuto in maggioranza dall'Amministrazione Provinciale, cui affidare espressamente le attività di "Controllo degli impianti termici" ai sensi della Legge 10/91 e la gestione amministrativa ad esse propedeutica.

- Che tale soluzione, mantenendo in capo all'Ente una forma diretta di pieno controllo sul soggetto deputato allo svolgimento dell'attività in questione, garantisce i presupposti per il miglioramento del servizio pubblico reso sia sul piano della sua qualità che a livello della sua economicità.
- E che infine tale modello individuato consente l'immediata operatività del nuovo Soggetto una volta formalmente costituito, e quindi una sostanziale continuità rispetto alle attività già in essere senza contraccolpi sull'utenza o interruzioni significative del programma di controlli.

Accertato:

- Che l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, al fine di tutelare il principio della libera concorrenza nell'eventualità di gestione ed affidamento all'esterno dei servizi pubblici locali, prevede espressamente al co. 5 - lett. c) la possibilità di conferire detti servizi a "Società a capitale interamente pubblico" alla condizione che l'Ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico che la controlla.
- E che pertanto la soluzione di svolgere le attività di verifica delle centrali termiche ai sensi della Legge 10/91 "*in house*" attraverso una società espressamente dedicata a tal scopo, a capitale interamente pubblico e controllo provinciale, trova piena coerenza nelle vigenti disposizioni di legge.

Visto l'allegato "schema di Statuto della nuova Società" che qui si intende integralmente trascritto.

Considerato, rispetto a tale "Statuto" di impartire l'indirizzo di individuare, nelle successive fasi dell'effettiva costituzione e dell'organizzazione generale ed operativa della Società, le forme di gestione ed i modelli amministrativi che ne consentano l'esercizio dell'attività nella massima possibile economicità.

Ritenuto ancora:

- Che tale impostazione societaria garantisca il vantaggio di una catena decisionale molto più diretta, pur rappresentando una linea di

continuità con le scelte già attuate dall'Amministrazione con atti precedenti in merito alla gestione del servizio in parola.

- Che inoltre dall'impostazione attualmente consolidata del servizio deriva una potenziale parità di bilancio dell'attività nel suo complesso, garantita in linea generale dal sostanziale equilibrio (per ogni singolo controllo tecnico effettuato) fra i costi, intesi come incidenza proporzionale degli oneri fissi della struttura più il corrispettivo contrattualmente dovuto ai verificatori esterni, ed i ricavi connessi alle tariffe già stabilite a carico degli utenti.
- Che quindi, a partire da un tale contesto di equilibrio finanziario, sussistano fondati presupposti per la piena autonomia e sostenibilità economica del nuovo soggetto societario a parità di livelli tariffari a carico degli utenti.
- E che pertanto alla nuova Società potrà esser espressamente demandato il preciso obiettivo di intraprendere tutte le possibili iniziative finalizzate al raggiungimento di una maggior economicità del servizio, ferma restando la connotazione qualitativa generale dello stesso, in modo da poter liberare le risorse finanziarie necessarie al contenimento delle tariffe attualmente vigenti a carico degli utenti, ovvero all'attivazione di programmi di sensibilizzazione e/o formazione sui temi attinenti al settore energetico o altre iniziative nell'ottica della riduzione dei consumi o dell'incremento dei livelli di sicurezza degli impianti.

Visto che il Sindaco del Comune di Udine, con nota prot. 8535 dd. 23/01/2006 (ns. prot. 7513/06 di pari data) ha espresso il proprio assenso nel continuare la gestione associata del servizio di controllo degli impianti termici non più tramite struttura incardinata nell'apparato organizzativo della Provincia, ma tramite una società di capitali interamente pubblica affidataria "in house" del servizio in questione.

Tenuto conto che nella medesima nota il Sindaco del Comune di Udine ha ritenuto inoltre di entrare da subito nel capitale della nuova Società con una quota almeno pari alla percentuale di ripartizione delle spese fissata dalla Convenzione in essere (22,22%) al fine di poter direttamente monitorare le attività gestite in forma associata, manifestando al contempo la richiesta di introdurre la nomina di almeno un Consigliere di amministrazione da parte del Comune e la conseguente necessità della relativa previsione nell'ambito dello "Statuto societario" da approvare.

Considerato che pertanto si rende necessario modificare parzialmente i contenuti della Convenzione n° 3038 dd. 10/05/2002 per confermarne l'attualità anche a seguito della nuova strategia individuata con il presente atto deliberativo per l'effettuazione del servizio di controllo degli

impianti termici.

Inteso inoltre confermare le altre modalità di effettuazione del servizio pubblico in questione - già indicate con precedente deliberazione consiliare n° 21 dd. 19/03/2001 - ed in particolare le tariffe a carico degli utenti, con la riserva di rivederle nel momento in cui la gestione delle attività consentirà un'economia di bilancio.

Ritenuto di definire alcune "Linee di indirizzo" quale riferimento generale per il "Contratto di Servizio" che regolerà nel dettaglio i rapporti tra la Provincia e la nuova Società in merito all'effettuazione delle attività di controllo degli impianti, ferme restando le specifiche disposizioni normative vigenti in materia al momento dell'effettiva erogazione del servizio stesso.

Dato atto che la quota di pertinenza provinciale del capitale sociale del nuovo Soggetto societario - definito dallo "Statuto" nella somma di € 30.000,00 - è stanziata sul cap. 49900, art. 1 del "Bilancio 2006".

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla "Commissione Consiliare congiunta Ambiente-Bilancio" nella seduta del 18/01/2006 e di quanto emerso nella "Conferenza dei Capigruppo" del 23/01/2006.

Accertato che la Giunta Provinciale nella seduta del 12/01/2006 con direttiva n° 2 ha dato un preventivo parere favorevole allo schema di proposta da sottoporre al Consiglio Provinciale.

Atteso:

- Che durante il dibattito, a seguito dell'approvazione dei due emendamenti proposti dalla "Commissione congiunta Ambiente-Bilancio" e dalla "Conferenza dei Capigruppo", il testo della proposta di deliberazione, nonché degli elaborati allegati, è stato modificato.
- Che il testo della presente deliberazione contiene gli emendamenti approvati.
- Che la proposta di deliberazione predisposta dagli Uffici e sottoposta all'esame del Consiglio, i suoi allegati e gli emendamenti proposti ed approvati, restano depositati agli atti.
- Che in allegato alla presente vengono acclusi i seguenti documenti, nel testo già emendato dal Consiglio Provinciale nell'odierna seduta:
 - a) "Convenzione fra la Provincia di Udine e il Comune di Udine per effettuare il servizio relativo al controllo degli impianti termici di cui alla L. 10/91" quale «Allegato A» di questo provvedimento;
 - b) "Statuto U.C.I.T. s.r.l." quale «Allegato B» di questo atto;
 - c) "Contratto di Servizio tra la Provincia di Udine e "Società U.C.I.T.

s.r.l. per l'effettuazione delle attività di controllo degli impianti termici ai sensi della Legge 10/91 - Linee generali di indirizzo" quale «Allegato C» di questo provvedimento.

Ritenuto di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza di provvedervi.

Tutto ciò premesso, visti i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - co.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Richiamata la discussione - riportata nell'apposito verbale - durante la quale sono intervenuti i Consiglieri Collaone ed Antonelli.

Preso atto delle seguenti modiche proposte dal Consigliere Collaone:

- lasciare solo l'acronimo della Società "U.C.I.T. s.r.l.";
- al punto 6) del dispositivo sostituire le parole «...*dell'Amministrazione Provinciale,*» CON «...*degli Enti Locali,*».

Accertato che il Consigliere Carlantoni è rientrato in aula (21 presenti);

A voti palesi ed unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA

- A) di accogliere sia gli emendamenti presentati dalla "Commissione Consiliare congiunta Ambiente-Bilancio" sia quelli presentati dalla "Conferenza dei Capigruppo" che sono entrambi depositati agli atti;
- B) di accogliere le modifiche proposte in aula dal Consigliere Collaone.

Successivamente, a voti palesi ed unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di adottare per l'effettuazione del "Servizio pubblico del controllo degli impianti termici" ai sensi della Legge 10/1991 e successivi Decreti attuativi, il modello organizzativo definito "*in house providing*";

- 2) di costituire pertanto con il Comune di Udine una apposita Società di capitali denominata "U.C.I.T. s.r.l." con capitale sociale esclusivamente pubblico - detenuto dall'Amministrazione Provinciale di Udine per il 77,78% e dal Comune di Udine per il 22,22% - cui la Provincia affiderà il servizio pubblico del controllo degli impianti termici ex Legge 10/91, unitamente alla gestione organizzativa ed amministrativa ad esso propedeutica, ai sensi dell'art. 113bis - co. 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;
- 3) di modificare parzialmente la Convenzione n° 3038 dd. 10/05/2002 in essere con il Comune di Udine - come da testo «Allegato A» che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo - confermandone l'attualità anche a seguito della nuova strategia di gestione delle attività di controllo degli impianti termici tramite la costituenda "Società in house";
- 4) di approvare lo "schema di Statuto" del nuovo soggetto societario - «Allegato B» parte integrante del presente atto - impartendo l'indirizzo di perseguire, nelle successive fasi dell'effettiva costituzione e dell'organizzazione generale ed operativa della Società, le forme di gestione ed i modelli amministrativi che ne consentano l'esercizio dell'attività nella massima economicità, ferma restando la connotazione qualitativa generale della stessa;
- 5) di approvare le "Linee generali di indirizzo" - «Allegato C» parte integrante del presente atto - alle quali dovrà uniformarsi il "Contratto di servizio" con cui incaricare la Società dell'effettuazione delle attività in parola, dando mandato al Dirigente della "Area Risorse Tecnologiche" della sottoscrizione di tale contratto;
- 6) di dar atto che la politica tariffaria relativa all'attività di controllo degli impianti termici in oggetto rimane di esclusiva competenza dell'Ente Locale, confermando - per quanto riguarda la Provincia di Udine - allo stato attuale, anche a seguito della variazione del regime fiscale, le tariffe a carico degli utenti già definite con precedente atto deliberativo n° 21 dd. 19/03/2001, con la riserva della loro revisione nel momento in cui la "gestione in house del servizio" dovesse consentire una significativa e stabile economia di bilancio; la Giunta provvederà - nel quadro delle generali indicazioni in tema di politica tariffaria di cui al capoverso precedente - alla puntuale rimodulazione a livello applicativo degli importi a carico degli utenti e/o dei criteri interpretativi connessi alla loro attuazione, al solo fine dell'adeguamento a supervenienti disposizioni normative in materia;
- 7) di dar atto che la quota a carico dell'Amministrazione Provinciale del capitale sociale del nuovo soggetto societario - definito dallo "Statuto" nella somma di € 30.000,00 - è stanziata sul cap. 49900, art. 1 del "Bilancio 2006";

- 8) di diffondere la presente delibera tramite i siti internet ed intranet della Provincia di Udine, ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli atti”.

Infine - per quanto concerne l'immediata esecutività - a voti palesi ed unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

ISTRUTTORE: ing. Paolo De Alti

PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica): ing. Paolo De Alti

IL PRESIDENTE

f.to D'ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to CARCÒ